

Codice DB1009

D.D. 12 dicembre 2011, n. 421

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia dei pozzi dell'acquedotto denominati "frazione Feriolo", "Viale Roma", "Via Brera" e "località Fraccaroli", ubicati nel Comune di Baveno (VB).

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- a) Le aree di salvaguardia dei pozzi dell'acquedotto denominati "*frazione Feriolo*", "*Viale Roma*", "*Via Brera*" e "*località Fraccaroli*", ubicati nel Comune di Baveno (VB), sono definite come risulta negli elaborati "Tavola 4 – Fasce di rispetto pozzo "*frazione Feriolo*" – scala 1:1.000", "Tavola 4/A – Fasce di rispetto pozzo "*Viale Roma*" – scala 1:1.000", "Tavola 4/B – Fasce di rispetto pozzo "*Via Brera*" – scala 1:1.000" e "Tavola 4/C – Fasce di rispetto pozzo "*località Fraccaroli*" – scala 1:1.000", allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b) La definizione delle aree di salvaguardia in argomento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari alle portate massime emunte da ciascuno dei quattro pozzi.
- c) Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano", relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristretta ed allargata.
- d) Il Comune di Baveno e la Provincia del Verbano Cusio Ossola dovranno adottare tutti i necessari provvedimenti tecnici e amministrativi utili a salvaguardare il torrente Selvaspessa nei pressi ed a monte delle captazioni "*Viale Roma*", "*Via Brera*" e "*località Fraccaroli*" e la porzione lacustre ricadente all'interno della zona di rispetto allargata del pozzo "*frazione Feriolo*", ed in particolare non rilasciare ulteriori autorizzazioni allo scarico di reflui civili ed industriali nel medesimo torrente e nel tratto di lago interessato dall'area di salvaguardia.
- e) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo Regolamento, nonché a:
- garantire che le zone di tutela assoluta dei quattro pozzi, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa, impermeabilizzate e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
 - provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari principali e secondari che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti o rifacimenti degli impianti di fognatura delle strutture residenziali nelle zone di rispetto allargate;
 - provvedere ad allacciare alla rete fognaria comunale, nel più breve tempo possibile e con un manufatto strutturato con i migliori criteri di sicurezza disponibili, i fabbricati che ricadono

all'interno dell'area di salvaguardia del pozzo "*frazione Feriolo*" e prossimi all'area di salvaguardia del pozzo "*località Fraccaroli*" non ancora collettati alla pubblica fognatura;

– provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento delle sedi stradali ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle stesse;

– provvedere ad effettuare le attività di diserbo per la gestione della vegetazione infestante nelle aree occupate dai binari della linea ferroviaria Milano–Domodossola solo a livello manuale e non chimico sul tratto in rilevato che attraversa l'area di salvaguardia del pozzo "*Viale Roma*";

– provvedere alla verifica delle attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia dei pozzi "*Viale Roma*" e "*Via Brera*" al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza, con particolare riguardo all'autolavaggio – che risulta collegato alla rete fognaria comunale – ed al sito dove si effettua il taglio e la lavorazione di materiale lapideo, le cui acque di lavorazione vengono riciclate previa decantazione in vasche a tenuta;

– provvedere ad eseguire, d'intesa con l'ARPA, l'ASL e l'Autorità d'Ambito e con frequenza da definire, il monitoraggio qualitativo delle acque del torrente Selvaspessa nei pressi ed a monte delle captazioni "*Viale Roma*", "*Via Brera*" e "*località Fraccaroli*" ed il monitoraggio della qualità delle acque lacustri nella porzione ricadente all'interno della zona di rispetto allargata del pozzo "*frazione Feriolo*" – ad integrazione dei controlli analitici sulle acque emunte dai pozzi previsti dalla vigente normativa sulla qualità delle acque destinate al consumo umano.

f) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che al proponente:

– alla Provincia del Verbano Cusio Ossola per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione per la tutela dei punti di presa;

– alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;

– all'Azienda sanitaria locale;

– al Dipartimento dell'ARPA.

g) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia del Verbano Cusio Ossola per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Baveno affinché lo stesso provveda a:

– recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento;

– emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione delle aree di salvaguardia;

– notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Direttore
Salvatore De Giorgio